

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/462 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2021

che fissa la ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022 e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/467

[notificata con il numero C (2021) 1571]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione ⁽²⁾, gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (il programma destinato alle scuole) sono tenuti a presentare alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno la propria domanda di aiuto dell'Unione relativa all'anno scolastico successivo e, se del caso, ad aggiornare la domanda di aiuto dell'Unione relativa all'anno scolastico in corso.
- (2) Al fine di garantire l'efficace attuazione del programma destinato alle scuole è opportuno fissare la ripartizione dell'aiuto dell'Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole tra gli Stati membri partecipanti sulla base degli importi indicati nella domanda di aiuto dell'Unione presentata da tali Stati membri e tenendo conto dei trasferimenti fra le ripartizioni indicative dello Stato membro di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione la propria domanda di aiuto dell'Unione per il periodo dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022, specificando l'importo dell'aiuto richiesto per la frutta e la verdura o per il latte destinati alle scuole, o per entrambe le componenti del programma. Nel caso del Belgio, della Francia, di Cipro e della Svezia gli importi richiesti tenevano conto dei trasferimenti fra le ripartizioni indicative.
- (4) Onde sfruttare appieno i fondi disponibili, gli aiuti dell'Unione non richiesti dovrebbero essere riassegnati agli Stati membri partecipanti al programma che indicano, nella propria domanda di aiuto dell'Unione, l'intenzione di utilizzare, qualora risultino disponibili risorse supplementari, un importo superiore a quello loro spettante in base alla ripartizione indicativa.

⁽¹⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

